



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE I CIVILE

in composizione monocratica in persona del GOT Loredana Piscitelli,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. **R.G.**, promosso con ricorso depositato il 3 luglio 2014 da
, nato in Mali il , rappresentato e difeso dall'Avvocato Livio Cancelliere come
da procura a margine del ricorso introduttivo,

RICORRENTE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Dott. Luca Tampieri Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna

INTERVENUTO

oggetto: Opposizione avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di diniego della concessione della protezione internazionale.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale con la quale gli veniva negata la protezione internazionale; affermava che la
Commissione non aveva tenuto nella debita considerazione la sua situazione personale e il contesto sociale
del suo Paese chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e in via
subordinata il diritto alla protezione umanitaria.

Nel presente procedimento interveniva il Pubblico Ministero.

Il ricorso veniva debitamente comunicato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Torino, Sezione Distaccata di Bologna. Il Ministero degli Interni, non si
costituiva né faceva pervenire nota illustrativa e copia della documentazione rilevante.

Non può essere accolta la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato non sussistendo i
presupposti di legge.

Ricorrono invece i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d. lgs.
n. 251/2007, richiamato dall'art. 2 lettera f del d. lgs. n. 25/2008.

Infatti persiste in Mali la grave situazione a seguito del colpo di stato dell'11.3.2012 almeno nel Nord del
Paese in cui, come si attesta nei siti istituzionali (viaggiare sicuri- Farnesina vedi anche avviso particolare
del 22.7.2014) le Autorità maliane stanno gradualmente reinsediandosi nei principali capoluoghi
settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal), rimasti per oltre un anno nelle mani di gruppi armati legati al



narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque attivi e possono ancora contare su ampie zone di ripiego).

La circostanza che il ricorrente potrebbe rientrare in Mali in zone senz'altro più sicure del Nord del Paese non è rilevante nel nostro ordinamento. La protezione sussidiaria non può essere esclusa atteso che nel nostro ordinamento non è stata trasposta la norma di cui all'art. 8 della Direttiva 2004/83 CE (Cass. 2294/2012).

Inoltre, la giurisprudenza europea ha precisato *“che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria”* e che *“al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”*, sicché *“le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”* (Corte di Giustizia 17/2/09 nella causa C. 465/07).

La Cassazione ha confermato l'indiscutibile portata interpretativa di tale decisione europea, che esclude *“l'onere di provare la riferibilità soggettiva della minaccia e quindi la sussistenza di un legame causale tra fattore esterno di pericolo e la propria condizione soggettiva”*, precisando però che *“fra il fattore esterno di pericolo e la condizione soggettiva debba comunque esistere una relazione che faccia ragionevolmente presumere che al rimpatrio del richiedente segua il suo coinvolgimento effettivo nella situazione di pericolo”* (Cass, I n.18231/12 del 28/9/12).

Inoltre non appare condivisibile la valutazione del racconto del ricorrente come operata dalla Commissione Territoriale. Infatti, questi ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua vicenda personale che lo ha indotto ad abbandonare il paese, vicenda che appare nel complesso sufficientemente dettagliata e credibile anche tenuto conto del livello di istruzione e delle difficoltà interculturali nella traduzione. Il racconto appare inoltre nel complesso coincidente con la realtà sociale ed economica di quelle zone.

La particolare situazione personale del ricorrente ancora irrisolta, lo esporrebbe particolarmente ricorrente in caso di rientro nel paese di origine ed impone il riconoscimento della protezione di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, sussistendo per il medesimo un rischio di minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata connessa ai plurimi conflitti armati interni ivi tuttora sussistenti.

Le spese di giudizio vanno interamente compensate alla luce della particolarità della materia e della natura del provvedimento adottato.



P.Q.M.

in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale di Torino,
sezione distaccata di Bologna,

riconosce a _____ nato in MALI _____ la protezione sussidiaria di cui all'art.
14 D. Lgs 251/07.


Compensa le spese.

Si comunichi, anche al PM e alla Commissione Territoriale interessata.

Bologna, 13.2.2015

Il GOT

(Eoredana Piscitelli)



Depositato in Cancelleria
il, 16 FEB. 2015

IL CANCELLIERE

